



## **TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011 n. 98 ,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, n.111.**

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.». (11°10000)

**Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonche' in materia di entrate Capo I RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI**

### **Art. 1**

#### **Livellamento remunerativo Italia-Europa**

1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non puo' superare la media ((ponderata rispetto al PIL)) degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri ((sei principali)) Stati dell'Area Euro.



Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ((ponderata rispetto al PIL)) del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari

generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma

per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso

delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi

quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta



Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro

il 31 marzo 2012.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi

dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di

principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le



regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle

previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e

le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria

legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita,

salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del

trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere

dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i

compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora

determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.



**Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate Capo I RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI**

**Art. 2**

**Auto blu**

1. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.

2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai

Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio

dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto

blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino

alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e



l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle

autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo.

**Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonche' in materia di entrate Capo I RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI**

**Art. 3**

**Aerei blu**

1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale. 2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

**Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonche' in materia di entrate Capo I RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI**

**Art. 4**



## Benefits

1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, ne' destinato personale pubblico, ne' messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.

2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte

costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le

opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al

comma 1 ((che vengono riconosciuti)) ai rispettivi Presidenti dopo la

cessazione dalla carica.

3. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di coordinamento

della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione.



**Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate Capo I RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI**

**Art. 5**

**Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi**

**collegiali**

1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di

autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,



tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti,  
compresa

la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011.  
Ai

fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti  
si

considerano al netto degli oneri relativi al personale  
dipendente,

nonché, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la  
formazione

e l'aggiornamento del personale.

((2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1,  
secondo

periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  
con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella  
parte

concernente gli organi previsti per legge che operano presso  
il

Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione  
tecnica di

verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla  
Commissione



istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC,  
si

interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica  
quanto

previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  
112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  
133, e

29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge  
4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  
4

agosto 2006, n. 248)).

**Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa  
pubblica, nonche' in materia di entrate Capo I RIDUZIONE  
DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI**

## **Art. 6**

### **Finanziamento dei partiti politici**

1. Ferme restando le riduzioni di spesa gia' previste  
dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n.  
244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 31 maggio  
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30



luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.

2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso di

scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera

dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi

e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un

numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111))".

3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato

della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e

dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del

presente decreto.



**Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonche' in materia di entrate Capo I RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI**

**Art. 7**

**Election day**

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del

Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al

comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

**Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonche' in materia di entrate Capo I RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI**



## Art. 8

### Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

## Capo II RAZIONALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

## Art. 9

Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa

storica delle Amministrazioni dello Stato

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro



dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con

i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending review"

mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi

di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi

individuano, tra l'altro, eventuali criticita' nella produzione ed

erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili

duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento

dei risultati ottenibili con le risorse stanziare. In particolare,

per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte

specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche

ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro

complessiva dotazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni



centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione

necessari per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Le

amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via

telematica e facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della

normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle

finanze, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di

risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.

4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attività di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze

alle Amministrazioni centrali dello Stato.



5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni

centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli

obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e

finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono

nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e

delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa

storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati

con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge

di stabilità', ovvero con apposito disegno di legge collegato alla

manovra di finanza pubblica.

6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui

all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al

monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti



di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro

dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.

7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello

Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.

## Capo II RAZIONALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

### Art. 10

Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa

pubblica

1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.



2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello

Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della

spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto

corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.

3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato

ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese

rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge

n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero

interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella

tabella di cui al comma 2.

4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del

disegno di legge di stabilita' per il triennio 2012-2014, gli



interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi

di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica

gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4

non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di

indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro

dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,

eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la

corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a

legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui

all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del



2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato,  
a

valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.

6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,  
n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  
n.

122, e' abrogato.

7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non  
risultano impegnati sulla base delle risultanze del  
Rendiconto

generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010  
sono

definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  
Ministri,

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da  
adottare

entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun  
Ministero le

autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative  
disponibilita'

esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le

disponibilita' individuate sono versate all'entrata del  
bilancio



dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli

di Stato.

8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i

commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:

“I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e’

stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in

bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi

successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla

chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad

esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni

legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio

precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui,



non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.”.

9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,

e' sostituito dal seguente:

“39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con i Ministri interessati, e' quantificato l'ammontare

delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del

comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni

interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare



degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento

dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di

finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati

in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla

eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il

finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.

L'utilizzazione del fondo e' disposta con decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato,

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.

10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme

che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere



utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati

di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio

precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del

personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al

fondo per le aree sottoutilizzate.

11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate

verificano, ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata,

identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo

dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.

12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi



indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e

da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni

parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, può disporre con proprio

decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione

all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di

pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali

determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di

bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi

dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. .

Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39

dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da



apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può

disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità

giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono

esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo

vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità

delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo

derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto

può essere reso disponibile.

14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è consentita la



possibilita' di ((adottare)) variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e comunque non puo' essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare. La variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici



giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine

senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva

competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono

efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la

corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di

assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente

comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.

15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che

nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le

spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento

di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e



internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle

vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi

che regolano la loro evoluzione.

16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

le parole: entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti:  
"entro

il 30 settembre".

17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui

pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra

le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla

base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria

circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta



Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1,

comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere

incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:

a) mediante utilizzo delle disponibilità, per l'anno 2011, del fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della

legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al

bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse

complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di

crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778

“Agenzia delle entrate - ((Fondi di bilancio”)).

18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e

su conforme parere dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi

dell'articolo 1197 del codice civile.



19. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero

dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali

delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti

con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento

dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari

livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso

collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i



magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei

collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni,

anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:

“Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni

organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e

delle Forze di polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel

rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonche' dal

patto di stabilita' interno, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze”.



21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalita' individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati al citato articolo 6 entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

## Capo II RAZIONALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

### Art. 11

Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione



1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.

2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del

sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in

riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di



Trento e di Bolzano.

3. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al

Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema

informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service

Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i

meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli

eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione,

anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli

aggiudicatari delle procedure realizzate.

4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma

di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero

dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a



disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto

alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e

servizi. A tale fine, Consip:

a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei

processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi,

alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;

b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni

pubbliche;

c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base

della normativa vigente.



5. Dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti

posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.

488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano

responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del

presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla

data di entrata in vigore del presente provvedimento.

7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche

attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di

lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica



di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attività

di controllo previste dalla normativa vigente.

8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le

disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli

adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001

n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,

n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.

102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio

previsto dalla legislazione vigente.

9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23



dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le



Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27

dicembre 2006, n. 296 .

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti

attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29

dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22

febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio

del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa

medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi

strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero

medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualità di centrale di

committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente



comma definisce altresì i termini principali della convenzione tra

il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e può prevedere, previa

verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione

sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure

di gara svolte da Consip S.p.A..

11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma

453 è sostituito dal seguente: "453. Con successivo decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti,

previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di

remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario

delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23



dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite

da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti

basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi

dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23

dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto

previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica.

Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato.



## Capo II RAZIONALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

### Art. 12

Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili  
pubblici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto  
e

vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia  
indiretta,

da parte delle amministrazioni inserite nel conto  
economico  
consolidato della pubblica amministrazione, come  
individuate  
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma  
3

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  
con

l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e  
degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del  
Ministero

degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati  
all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi  
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura  
non



regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli

enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni

di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa,

sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,

effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio

dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche

previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le



attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.  
Conseguentemente

sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni

di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del

demanio;

b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni

immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);



c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli

di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all' Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario

coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere

a) e b);

d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili,

anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati

all' Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario

coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere

a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di

verificare le previsioni contrattuali in materia.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31



gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale

dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di

effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in

uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di

effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero

utilizzati a qualsiasi titolo.

4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del

demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale

di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato

al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalità,



l' Agenzia del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'

specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento

che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2,

realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.

5. L' Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula convenzioni

quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della

capacita' operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con societa'

specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza

pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti;

gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici



centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni  
o

degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito  
internet

dell'Agenzia del demanio.

6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a  
disposizione

delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),

confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi  
fondi,

rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto  
capitale

per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello  
stato

di previsione della spesa del Ministero dell'economia e  
delle

finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse  
necessarie

alla costituzione dei predetti fondi derivano da  
corrispondenti

riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla  
base

delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222,  
decimo



periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti

stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.

191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le

risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al

netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi

dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data

della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla

normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della



convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di manutenzione

ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio,

fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli

interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente

comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il

Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal

comma 2 , nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero

degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di

interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario

coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con



i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia

stessa ((previsti)) all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli

interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, si

avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della

capacità operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6,

selezionare società specializzate ed indipendenti.

9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della

spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo,



le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo,  
a

decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente  
all'Agenzia del

demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle  
nuove

costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo  
triennio. Le

comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta  
descrizione

dell'immobile e la sua destinazione presente e futura,  
l'ammontare

dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonché i  
tempi

previsti per la realizzazione delle opere.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il  
Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro

il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle

presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della  
presente

norma senza nuovi o maggiori oneri, le attività dei  
Provveditorati



per le opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse disponibili.

11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite

dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".

12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico";

b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza

pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso



alla proprietà dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il  
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i  
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale  
promuovono, in

sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  
decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi  
con

regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione  
delle

procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli  
Istituti

autonomi per le case popolari, comunque denominati,  
nonché la

dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei  
predetti

Istituti anche attraverso la promozione di fondi  
immobiliari

nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma  
3

lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede  
annualmente al

monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.”.

13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti



dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e

successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma,

((quindicesimo)) periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa.

Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo

le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,

tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unita'

immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni,

prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del

30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I

termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati

relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi



decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222,  
quindicesimo

periodo che li individuano.

14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge  
23

dicembre 2009, n. 191, le parole: “rendiconto patrimoniale  
dello

Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8,  
lettera

e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica

del 30 gennaio 2008, n. 43 e del ((conto)) generale del  
patrimonio

dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7  
agosto

1997, n. 279” sono sostituite dalle seguenti: “rendiconto  
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di  
mercato”.

15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge  
23

dicembre 2009, n. 191, le parole: “l'Agenzia del demanio ne  
effettua

la segnalazione alla Corte dei conti” sono sostituite dalle  
seguenti:



“l’Agenzia del demanio e il Ministero dell’economia e delle finanze -

Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei

conti per gli atti di rispettiva competenza”.

## Capo II RAZIONALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

### Art. 13

#### Rimodulazione di fondi

1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo e’ ridotta dell’importo di 100 milioni per l’anno 2011; la medesima dotazione e’ incrementata di 100 milioni di euro nell’anno 2015. 2. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall’articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ ridotta di 49,5 milioni di euro per l’anno 2011.

3. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno



dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive

modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e'

ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di

euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592

milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno

2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro

per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.



## Capo II RAZIONALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

### Art. 14

Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai

Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1



ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione

dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del

predetto decreto legislativo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,

detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli

articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e

relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo

2, comma 2, del decreto legislativo 30 ((giugno 1994)), n. 509.

4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini



dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può

avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche

amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori

ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con

contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di

provenienza.

5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento



alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763,

della legge n. 296 del 2006, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di

diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo

svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi

della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione

dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.

6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e

29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia ((delle attività e delle)) funzioni attualmente svolte

dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile

1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno



1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di

cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro

15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la

titolarita' della relativa partecipazione, che non puo' formare

oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il

Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i

profili patrimoniali, finanziari e statutari.

7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale

per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000

euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione



dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985,  
n.

163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre  
2010,

n. 220.

8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro  
per i

beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro  
dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta  
giorni

successivi alla costituzione della società di cui al comma 6,  
sono

individuata le risorse umane, strumentali e patrimoniali  
appartenenti

alla società di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile  
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  
giugno

1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto  
Luce - Cinecittà».

9. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana,  
annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a  
tre

esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al



comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse

generale, fra le quali sono ricomprese:

a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla

società ai sensi del comma 8;

b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi

sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive

modificazioni, nonché la produzione documentaristica basata

prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).

Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attività di

produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche

diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese

attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti



espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del

Ministero per i beni e le attività culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla

gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo

detenuti a qualunque titolo, nonché l'eventuale gestione, per conto

del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui

all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

28, e successive modificazioni.

10. La società di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e

le attività culturali una proposta di programma coerente con gli

obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma

annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le

risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il



funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il

personale.

11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,

n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.

202, e' posta in liquidazione ed e' trasferita alla Società Fintecna

s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del

rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere,

entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la

società posta in liquidazione.

12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un

collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per il beni e le attività culturali e uno dal



Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita. L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della società, che e' corrisposto dalla società trasferitaria al



Ministero per i beni e le attività culturali. Al termine della liquidazione della società trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo è attribuito alla società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le attività culturali alla società trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della società in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.



163 e successive modificazioni.

13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecitta' Luce s.p.a.. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni e le attivita'



culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il

trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle

voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;

nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la

differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi

miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al

13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o

indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o

denominato.

15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.



78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione

subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.

16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è versato entro il 15 dicembre

2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: "d'intesa

tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino alla fine del

periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia

e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa

dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia

((e delle finanze".))



17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso

a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni

attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di

personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti

giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero

dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 e'

conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto

legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai

sensi delle medesime disposizioni ((ed entro)) la stessa data e'

altresi' riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui ai predetti commi. Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e



di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate

nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite

in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e

l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di

previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del

Fondo e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero

dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le

linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed ((internazionalizzazione)) delle

imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o



maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello

sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e

delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione

generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria

italiana.

20. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli

affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla

individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'

dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente,

al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo



economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo

economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura

corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo

indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari

generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura,

anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso

ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e

passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attivita' strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi

gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia' facenti capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a



fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, con i quali sono in particolare

individuare le articolazioni, rispettivamente, del Ministero degli

affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico necessarie

all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con

gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei

pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero

dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo

svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per



la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle

risorse trasferite al Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro,

anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello

Stato estero, e' attribuito al Ministero degli affari esteri.

22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi e' coordinata

dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di

direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione

delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di

concerto con il Ministero degli affari esteri.

23. Il Ministero per lo sviluppo economico puo' destinare a prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo

di 100 unita', previo nulla osta del Ministero degli affari esteri

accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR 5



gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle

relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini

esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile

della Sezione e' accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo.

24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di

amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle

linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19, nonche'

delle prioritá di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di

flessibilita' operative delle stesse Sezioni. Con decreto di natura



non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri,  
su

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il  
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  
sviluppo

economico e del Ministro per la pubblica amministrazione  
e

l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di impiego  
delle

risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni,  
ferma

restando la necessaria flessibilita' operativa delle stesse.

25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE,  
fatto

salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma  
21,

sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo  
economico

sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con  
uno o

piu' dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e  
per

l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo  
economico, di



concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando

l'invarianza della spesa complessiva.

26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico

fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e

continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in

cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto

per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la

differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi

miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti

rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano

nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, è abrogata.



28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, nonché di assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE è trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo



12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri

internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarità

dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle

politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del

collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del

presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La

consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il



limite massimo della dotazione organica dell’Agenzia. Nei confronti del personale dell’Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell’Area VI della dirigenza. All’Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l’UNIRE.

## Capo II RAZIONALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

### Art. 15

Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione

dell’attività dei commissari straordinari

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere



assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti

liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i

relativi organi decadono ed e' nominato un commissario. Il

commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove

assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si

rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente

nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio

dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a

quanto previsto nel presente periodo e' nullo. Le funzioni, i compiti



ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione,

ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto

legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di

risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo

statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito

mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio,

limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento

del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in

cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a

quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad



personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a

qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del

presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti

del servizio sanitario nazionale.

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i

poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli

11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e



i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo

4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere

in ogni tempo revocati con le medesime modalita' previste per la

nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il

compenso previsto con riferimento all'attivita' effettivamente

svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o

sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da

una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro,

annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento

degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli

interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non



puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si

procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi

precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e

sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle

disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno

erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati

ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,

convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i

cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e

negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'economia e finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di



amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2,

comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla

legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali

sia avvenuta la dismissione dei compensi aziendali e che si trovino

nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'

integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo

economico con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio

puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di

cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare

aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono



liquidati ripartendo per tre le somme già riconosciibili al commissario unico.

**Capo III CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGOPUBBLICO, SANITA', ASSISTENZA, PREVIDENZA, ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA. CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA**

**Art. 16**

**Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta:

a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali



per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di

polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie

fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165;

b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni

che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori

del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle

disposizioni medesime;

c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni

2015-2017;

d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità' del personale tra le pubbliche amministrazioni;

e) la possibilità' che l'ambito applicativo delle disposizioni di



cui alla lettera a) nonché, all'esito di apposite consultazioni con

le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico

impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza

di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;

f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del

servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in

via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con

particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche

attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure,

la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta



all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui

all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale

del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in

attività operative o missioni ((, fatti salvi i contenuti del comma

1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma

23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)).

2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento

al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano

anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano



adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verificano risparmi

di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze

provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza

dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese

rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun

Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il

finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse

destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla

legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla



manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo

di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione

della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della

politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio,

gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa

sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa

interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già'

previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente



articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica,

possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50

per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento

destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e'

versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di

autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio

dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si

applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o

delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse

di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e'

accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni



interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna

delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i

conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della

normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la

Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene

effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e

dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione

pubblica.

6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea



relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013,

qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti

giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale,

non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per

ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai

commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i

medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere

generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle

stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.

8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto



legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa

sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione

dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni

eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza

indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento

economico e al ritiro degli atti nulli.

9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:

“5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo



sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta

complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione

della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire

l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo

giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o

successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono

essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni

dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba

allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che

devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva

comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od



esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la  
presentazione

di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche  
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”

10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo  
55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  
si

applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del  
medesimo

decreto.

11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio  
della

facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista  
dal

comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  
112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  
133, e

successive modificazioni, non necessita di ulteriore  
motivazione,

qualora l'amministrazione interessata abbia  
preventivamente

determinato in via generale appositi criteri di applicativi con  
atto



generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

**Capo III CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGOPUBBLICO, SANITA', ASSISTENZA, PREVIDENZA, ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA. CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA**

**Art. 17**

**Razionalizzazione della spesa sanitaria**

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento ((del Servizio sanitario nazionale)) a cui concorre lo Stato per il 2013 e' incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalita' per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:



a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci



per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non

sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di

cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,

tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del

Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere a disposizione

delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e

razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure

necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio

programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti

delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi

di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento



di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno

2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure

finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale

superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,

nella misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai

rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con

modalità stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la



predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato

regolamento, l'Agencia italiana del farmaco, con riferimento alle

disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013,

aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di

risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di

spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo

5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da

ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1°

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3



agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella misura del 12,5% ;

c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di

dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualita' e dell'innovazione tecnologica,

elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il

monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente

acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del

Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa

sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti

dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza protesica,



e' fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario

nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di

cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.

68. Cio' al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, e' annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore e' recuperato interamente

a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa

sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci

del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia



fatto registrare un equilibrio economico complessivo;

d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purché assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica



dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo

tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12

dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al

netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio

sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure di cui

alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa

non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono

stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui

al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per

l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle

misure di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, nonche', per



l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico  
rispettivamente

delle misure di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per

l'anno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie  
di

settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in  
materia

di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di  
cui

all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera  
c)

del comma 1 e' fissato nella misura del 5,2%. Qualora le  
economie di

settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in  
materia

di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di  
cui

all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento,  
le

cite percentuali per l'anno 2014 sono  
proporzionalmente

rideterminate e con decreto del Ministro dell'economia e  
delle



finanze, ove necessario, e' conseguentemente rideterminato in termini

di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli

anni 2013 e 2014.

4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonche' dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le

seguenti disposizioni:

a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

“A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di

attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenzano ostacoli

derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al



Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto

con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio

regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie

modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le

abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le

necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi

provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli

ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il

Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della ((Costituzione)), le necessarie misure, anche normative, per il

superamento dei predetti ostacoli.”;

b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' inserito il seguente: “88-bis Il primo periodo del



comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del

piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del

servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento,

dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di

rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese

fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.”;

c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo da' esecuzione al

programma operativo per l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2,

comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che e' approvato con

il presente decreto, ferma restando la validita' degli atti e dei



provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il Commissario ad acta, altresì, adotta, entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale

2011 - 2012, in modo da garantire, anche attraverso l'eventuale

superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi

regionali non ancora rimossi ai sensi dell'articolo 2, comma 80,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano

coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel

piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento



del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012  
con il

Patto per la salute 2010 - 2012 e definito dalla legislazione  
vigente;

2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal  
medesimo Patto per la salute 2010 - 2012 e dalla  
legislazione

vigente;

d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico  
commissariale nei sensi di cui alla lettera c);

e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  
n.

220, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono  
inserite le seguenti: "nonche' al fine di consentire  
l'espletamento

delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio  
finanziario";

2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al 31  
dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31  
dicembre

2012";

f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali



in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' stato

applicato il blocco automatico del turn over del personale del

servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il

Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, puo' essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn over, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici

responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede

congiunta, della necessita' di procedere al predetto conferimento di

incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nonche' della compatibilita' del medesimo

conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli



equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di

rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato

permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti

regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.

5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per

gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio

per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1°

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3



agosto 2009, n. 102:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle

finanze e' autorizzato a trasferire annualmente una quota delle

disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non

utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della

sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel

limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta,

rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere

obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del

2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su

appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi

accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da

quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di



bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti

destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti

dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non

superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalita' di cui alla

lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del

Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al

comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013,

in riduzione di 70 milioni di euro.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo

periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo

dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in

materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione

della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e



le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per

l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario

nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato

dall'articolo 11, comma 12, del decreto - legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n.

220, e' incrementato di ((105 milioni di euro)) per far fronte al

maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della

citata intesa, con riferimento al ((periodo compreso tra il 1° giugno

2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto)). ((A decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto si applicano le



disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis),

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le

disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133)).

7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni

interessate, e' disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del

progetto di sperimentazione gestionale di cui all'articolo 1, comma

827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, coordinato dall'Istituto

nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e

per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) di cui al

decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato



nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007,  
finalizzato

alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura  
delle

malattie delle migrazioni e della poverta’.

8. Ad eventuali modifiche all’organizzazione e alle modalita’  
di

funzionamento dell’INMP si provvede con decreto del Ministro  
della

salute ((. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero)) della salute

verifica l’andamento della sperimentazione gestionale e  
promuove,

sulla base dei risultati raggiunti, l’adozione dei  
provvedimenti

necessari alla definizione, d’intesa con le regioni interessate,

dell’assetto a regime dell’INMP. In caso di mancato  
raggiungimento

dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale  
di

cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si  
provvede

alla soppressione e liquidazione dell’INMP provvedendo alla  
nomina di

un commissario liquidatore.



9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ((ai commi 7 e 8)),  
e' autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP di  
un

finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si  
provvede

mediante corrispondente riduzione, per il medesimo  
anno,

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6  
febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attivita' di  
ciascuno

degli anni 2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un  
apposito

progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse  
finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge  
23

dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, e'  
vincolato

l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio.

10. Al fine di garantire la massima funzionalita'  
dell'Agenzia

italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e  
all'accresciuta complessita' delle competenze ad essa attribuite,  
di



potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e

di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n.

183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e

funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al

decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e'

modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente

e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:



a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004,

l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del

medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le

strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti

compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente

lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute,

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e

il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di

componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della

salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal



Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla

Conferenza Stato-regioni nonché, di diritto, il direttore generale

dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e specializzazione dei

componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo

dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le

indennità ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della

finanza pubblica, non possano superare la misura media delle

corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi

organismi delle autorità nazionali competenti per l'attività

regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;

c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa può rendere nei

confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera



c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì  
la

misura dei relativi corrispettivi;

d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare  
di autorizzazione all'immissione in commercio per il  
funzionamento,

l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità  
informatiche

della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini  
dell'immissione in commercio, nonché per la gestione  
informatica

delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per  
le

piccole e medie imprese di cui alla ((raccomandazione  
2003/361/CE)).

**Capo III CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGOPUBBLICO,  
SANITA', ASSISTENZA, PREVIDENZA, ORGANIZZAZIONE  
SCOLASTICA. CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI  
ALLA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA**

**Art. 18**



## Interventi in materia previdenziale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032. 2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto decreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7



della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.

((3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la

rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo

stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.

448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo

inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con

referimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle

pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo

stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.



448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo

superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a

tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica

spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di

rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto

limite maggiorato.))

((4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato

al comma 12-ter,";

b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30

giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31



dicembre” ed e’ soppresso l’ultimo periodo.))

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012

l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di

assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione

generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto

regime, nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2, comma

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e’ ridotta, nei casi in cui il

matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta’ del

medesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta’ tra i

coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di

ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al

numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione

percentuale e’ proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di



cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli

di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di

cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta

legge n. 335 del 1995.

6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983,

n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.

79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle

disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n.

730.

7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.

730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento

dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte

nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima



effettivamente spettante in proporzione all'anzianità  
conseguita

alla data di cessazione dal servizio.

8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n.  
730,

si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista  
per

l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio,  
dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27  
maggio

1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la  
normativa

stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.  
17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ((marzo 1983)), n.  
79,

ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10  
del

decreto-legge n. 17 del 1983.

9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in  
godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto,  
già

definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o



definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap,  
con

riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20  
novembre

1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico  
della

gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla  
data

di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va  
determinata con esclusivo riferimento all'importo del  
trattamento

pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di  
provenienza

alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente  
erogata

ai pensionati in forma capitale.

11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di  
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  
509

e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata  
in

vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e  
regolamenti,



prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della  
contribuzione a

carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito,  
derivante dallo svolgimento della relativa attività  
professionale.

Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo  
con

aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista  
in

via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il  
predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i  
propri

statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto  
al

secondo periodo.

12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  
si

interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per  
professione

abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro  
autonomo

tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS  
sono



esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non

sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero

attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al

comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione

dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10

febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati

ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del

1995.

13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per

gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli

enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si

conferma che la relativa copertura contributiva ha natura

integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,



n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.

12.

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai

decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.

103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al

fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio

dei dati e delle informazioni in loro possesso.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.

16. All'articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  
"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione  
di finanziamento dell'indennita' economica di malattia in base  
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ((per le categorie)) di lavoratori cui la suddetta assicurazione e'  
applicabile ai sensi della normativa vigente.”;
- b) al comma 1, le parole: “alla data del 1° gennaio 2009” sono  
sostituite dalle seguenti: “alla data di cui al comma 1-bis”.
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente  
all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo  
luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce  
69626  
dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212,  
che  
si intende cosi' modificato.
18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e  
((l'articolo 01)), comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006  
n. 2,



convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si

interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo

determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento di fine

rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.

19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17

maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo di

solidarieta' sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria e' dovuto sia dagli ex-dipendenti gia' collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo

ultimo caso il contributo e' calcolato sul maturato di pensione

integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e' trattenuto sulla

retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa.

20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al "Fondo di



previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti

derivanti da responsabilità familiari” di cui al decreto legislativo

16 settembre 1996, n. 565”, può essere effettuato anche delegando il

centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito

al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima

dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di

acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di

pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalità

attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono

stabilite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

21. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e’ inserito il seguente:



“5-bis. Nelle more dell’effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre

2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative

correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre

2011, per consentire l’ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai

predetti fini, per l’esercizio delle funzioni di ricerca di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi

del comma 4, può essere affidato un incarico di livello dirigenziale

generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui

all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.



165.”.

22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidita' civile,

della cecita' civile, della sordita', dell'handicap e della disabilita', le regioni, anche in deroga alla normativa vigente,

possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale,

attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative

all'accertamento dei requisiti sanitari.

((22-bis. In considerazione della eccezionalita' della situazione

economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal

1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti

pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza

obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro



lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari

al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a

150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte eccedente

150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento

pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000

euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti

erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite

in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico

obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16

settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.

357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i

trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle



regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo

1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione

speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le

gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale

addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle

aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via

preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di

riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno



considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario

centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della

Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, e'

tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione,

secondo modalita' proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme

trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno

dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti

di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il



diritto al pensionamento indipendentemente dall'età  
anagrafica

conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento  
pensionistico

con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione  
dei

previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del  
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno  
2012, di

due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di  
tre

mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°  
gennaio

2014, fermo restando per il personale del comparto scuola  
quanto

stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre  
1997,

n. 449, e successive modificazioni.”

22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter  
le

disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti  
pensionistici

vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di



conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti

del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i

requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio

2012:

- a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
- c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della

data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di

pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che



intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla

normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto

monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di

pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di

pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla

disposizione di cui al comma 22-quater)).

**Capo III CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGOPUBBLICO,  
SANITA', ASSISTENZA, PREVIDENZA, ORGANIZZAZIONE  
SCOLASTICA. CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI  
ALLA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA**

**Art. 19**



## Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonché entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014,



- le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca " per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
  5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
  6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto



legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni

organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non

devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche

dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in

applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle

economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello

Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di

cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.

8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.



9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.



12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.



14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.

15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni

destinatrici del personale di cui al comma 13, le procedure da

utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale,

nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al

medesimo personale.

16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi



dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

### **Capo III CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGOPUBBLICO, SANITA', ASSISTENZA, PREVIDENZA, ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA. CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA**

#### **Art. 20**

**Nuovo patto di stabilita' interno: parametri di virtuosita'**

1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette



modalita' si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilita' interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)). La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma ((, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilita' e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari)).

((2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del



decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,  
dalla

legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo,  
i

predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro  
dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con  
il

Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale,  
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi,  
sulla

base dei seguenti parametri di virtuosita':

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilita' interno;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;



f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; i) rapporto tra le entrate di parte corrente rimosse e accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente)).

((2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui

devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni

ric conducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma

2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli

output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di

referimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con

il miglior rapporto qualita-costi.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di



correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle

singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai

parametri di cui al citato comma 2.

2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il

comma 31 e' sostituito dal seguente:

“31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che

sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata

deve raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del

numero degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra

quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento

dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del

presente articolo:



- a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
  - b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
  - c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009”).
3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. ((Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012)). Gli enti locali ((di cui ai primi due periodi)) conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 ((e' ridotto)) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in



termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:
  - a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
  - b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
  - c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
  - d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 6-8. (Soppressi).



9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
- “Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.”.
10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, è inserito il seguente:
- “111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in



essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi

delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.”.

11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis e' inserito il seguente:

“111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito mediante una non

corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli

amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole

del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica

percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile

del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3



mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali

e previdenziali.”.

13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, l'ultimo periodo e' soppresso.

14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione.

15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio



di cui al comma 3 dell' articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tutte le entrate

del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono

attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese

quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché

accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".

((17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi

e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo

di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2014)).



## Capo IV FINANZIAMENTO DI SPESE INDIFFERIBILI ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

### Art. 21

#### Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata all'entrata del bilancio statale, puo' essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario,



connesse all'acquisto del materiale rotabile. Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno.

3. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità.

4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con

la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di

contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,

della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal

13 dicembre 2011 è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per

l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga

percorsa, non forniti nell'ambito di contratti di servizio



pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite  
o

adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o  
superiori a 250 chilometri orari.

11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al  
comma

11 -ter, conformemente al diritto comunitario e ((in particolare  
alla

direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  
del 23

ottobre 2007, nonché)) ai principi di equità, trasparenza,  
non

discriminazione e proporzionalità, e' effettuata con decreto  
del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di  
cui all'articolo 37, comma 1-bis, sulla base dei costi dei  
servizi

universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto  
di

contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter,  
senza

compromettere la redditività economica del servizio di  
trasporto su



rotaia al quale ((si applica)), ed e' soggetta ad  
aggiornamento

triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono  
eccedere

quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati  
dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo  
conto

degli introiti relativi agli stessi nonche' di un margine di utile  
ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al  
comma 11-ter sono integralmente versati all'entrata del  
bilancio

dello Stato per essere utilizzati per contribuire al  
finanziamento

degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di  
interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di  
cui

al citato comma 11-ter»;

b)all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni:

- 1)il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "Ai fini di cui  
al comma 1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di  
regolazione e' dotato di autonomia organizzativa e  
contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie



assegnate. L'Ufficio riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta.”;

2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

“1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis è preposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel

settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La proposta è previamente sottoposta al

parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono

entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono

procedere all'audizione della persona designata. Il responsabile

dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica tre anni e può

essere confermato una sola volta. La carica di responsabile



dell'ufficio di cui al comma 1-bis e' incompatibile con incarichi

politici elettivi, ne' puo' essere nominato colui che abbia interessi

di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena

di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis non

puo' esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attivita'

professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di

soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.”.

5. Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i commissari governativi



nominati cessano dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni.

6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.
7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011.
8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed i trattati internazionali, e gli obblighi di carattere internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi l'impegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti

amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere

finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti

di carattere finanziario.

9. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).



10. Alle finalita' indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' aggiunta la seguente:  
"Eventi celebrativi di carattere internazionale"
11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di cui l'Ente stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilita' sono estinti. Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, e' autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalita' di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. All'onere derivante, solo in termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

#### Capo IV FINANZIAMENTO DI SPESE INDIFFERIBILI ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO



## Art. 22

### Conto di disponibilita'

1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito dal seguente:

1. ("Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini)) dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalita' di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le scadenze e le modalita' previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90

giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita' di

monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli



comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per

il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi

necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi

che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al ((periodo precedente)) e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso

di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal

presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi

fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi

dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela

dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi

dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle

regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di

Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.



4. Al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con

procedure diverse da quella prevista dall'((articolo 17 e seguenti))

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti

con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonché per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di

delega unica di cui all'((articolo 17 e seguenti)) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sancito l'obbligo di immissione

nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale

nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.

5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 è posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per



un giorno sull'importo versato.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.”.
2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalità e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni.
3. A decorrere dal 1° agosto 2011, è avviata una sperimentazione della durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attività di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità, nonché per monitorare l'efficacia degli stessi.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione. Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui all'((articolo 17 e seguenti)) del decreto legislativo 9 luglio



1997, n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 23

#### Norme in materia tributaria

1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e' aggiunto il seguente comma:  
"8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al



decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive

modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società'

capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile

ovvero da altra società' controllata dalla stessa controllante.

2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'atto di garanzia e' in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.
4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli interessi già' corrisposti a condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta e' dovuta nella misura del 6 per cento ed e' anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.
5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - ((a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti  
dei soggetti di cui:
    - a) all'articolo 5, che esercitano attività' di imprese



concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di

autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;  
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento”)).

b) al comma 3, dopo le parole “al comma 1” sono aggiunte le parole “e 1-bis”.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. All'articolo 13 della Tariffa, ((approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992)), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole “comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli” sono soppresse; ((b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

“2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 34,20

b) con periodicità semestrale euro 17,1

c) con periodicità trimestrale euro 8,55

d) con periodicità mensile euro 2,85



- 2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
  - a) con periodicità annuale euro 70,00
  - b) con periodicità semestrale euro 35,00
  - c) con periodicità trimestrale euro 17,5
  - d) con periodicità mensile euro 5,83
- 3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
  - a) con periodicità annuale euro 240,00
  - b) con periodicità semestrale euro 120,00
  - c) con periodicità trimestrale euro 60,00
  - d) con periodicità mensile euro 20,00
- 4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:
  - a) con periodicità annuale euro 680,00
  - b) con periodicità semestrale euro 340,00
  - c) con periodicità trimestrale euro 170,00
  - d) con periodicità mensile euro 56,67
- 5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
  - a) con periodicità annuale euro 230,00
  - b) con periodicità semestrale euro 115,00
  - c) con periodicità trimestrale euro 57,50
  - d) con periodicità mensile euro 19,17
- 6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso



presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 780,00
- b) con periodicità semestrale euro 390,00
- c) con periodicità trimestrale euro 195,00
- d) con periodicità mensile euro 65,00

7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 1.100,00
- b) con periodicità semestrale euro 550,00
- c) con periodicità trimestrale euro 275,00
- d) con periodicità mensile euro 91,67”)).

8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento”.

9. Al fine di rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse

norme valedoli per la determinazione del reddito, può essere

computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi



in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile

di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale

ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione

dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede

l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli

esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti

dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte

del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai

sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia

essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura

tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti

compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte

a



titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui

all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1,

essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi

d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di

ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel

reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.”.

((10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilita' degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo e'

aggiunto il seguente: “Per le imprese concessionarie di costruzione e



gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo

precedente e' pari all' 1 per cento".))

11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attivita' immateriali, all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

“10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai

maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi

d'impresa e altre attivita' immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del

capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di

cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si



intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative

previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva

ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.

10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai

maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre

attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni

di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di

azienda ovvero di partecipazioni.”.

13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14.

16. Al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo



18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

17. Per rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole: “, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente e’ tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno” sono soppresse;
- b) al comma 3, le parole: “e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia” sono soppresse;
- c) il comma 3-bis e’ sostituito da seguente: “3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n. 471,)) applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.”.



18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e la parola: "previsti" e' sostituita dalla seguente: "prevista".
19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3, secondo periodo, le parole " , previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse;
- b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno" sono soppresse;
- c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n. 471,)) applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo."
20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi



dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.
22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA e' revocata d'ufficio qualora per tre annualita' consecutive il titolare non abbia esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile davanti alle Commissioni tributarie."
23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attivita' di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta



giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attività di indagine sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie," sono

aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le

attività finanziarie";

b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziari e creditizie," sono

aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le

attività finanziarie," e dopo le parole: "nonché alle garanzie

prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori

finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette



operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di

natura finanziaria”.

25. All’articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: “alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,” sono

aggiunte le seguenti: “alle società ed enti di assicurazione per le

attività finanziarie”;

b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: “alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,” sono

aggiunte le seguenti: “alle società ed enti di assicurazione per le

attività finanziarie,” e dopo le parole: “nonché alle garanzie

prestate da terzi” sono aggiunte le seguenti: “o dagli operatori

finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali

gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette

operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di

natura finanziaria”.



26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma,

1) le parole: “e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale” sono sostituite dalle seguenti: “e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32”;

2) al secondo comma, le parole: “allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale” sono sostituite dalle seguenti: “allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio”.

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

“Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti,

previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore



centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la

Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con

qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,

e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al

pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla

presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui

avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a

cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che

eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati

raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla

riservatezza dei dati acquisiti.”.

27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma e' sostituito dal



seguinte: “Per l’esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.”.

28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore:

a) all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e’ aggiunto il seguente comma: “1-bis A partire dall’anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.”;

b) al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e’ aggiunto il seguente periodo: “Si applica la

sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del

modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento

sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione



del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia

delle Entrate.”;

c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta la seguente lettera: “((d-ter) )) quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonche' l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' soppresso il seguente periodo: “In caso di rettifica, nella

motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che

inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di

ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.”;

e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:” 2-bis.1: La misura



della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50

per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il

contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello

anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle

Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del

comma 2- bis .";

f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:" 4-ter: La misura

della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata del 50

per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli



studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il

contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello

anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle

Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del

comma 4-bis.”;

g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: “2-ter: La misura

della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50

per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il

contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello

anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle



entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del

comma 2-bis.”.

29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni:

a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: “7-bis. Le sanzioni

irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito

dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono

definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,

con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.”. La

disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di

irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in

vigore del presente decreto, nonche' a quelli notificati prima della

predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;



b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono essere" sono sostituite con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011. 30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" e' sostituita dalla seguente: "ottobre".

31. Per coordinare l'entita' delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti

parole: "riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di

garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute

dall'amministrazione finanziaria,".

32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a: "comma

1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilita'";

b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma : "6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a),



maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.".

33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ((le disposizioni)) contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011.
34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilita':
- a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;
  - b) all'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con



modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato

dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n.

194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.

25, le parole: «30 settembre 2011», ovunque ricorrano, sono

sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012», le parole: «30

settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e

le parole: «1° ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1°

ottobre 2012»;

c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: “esecutiva” sono inserite le

seguenti: “, diversa dall’espropriazione mobiliare,”.

35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia, all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, sono soppresse le parole da: “conseguenti” a: “data,”;



- b) nella lettera b), dopo la parola: “credito” sono inserite le seguenti: “; a tale fine, il titolare dell’ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli”.
36. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati i commi 213, 214. ((. Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo.”)).
37. Al comma 1 dell’articolo 2752 del codice civile, le parole:  
“per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul  
reddito delle persone giuridiche, per l’imposta regionale sulle  
attività produttive e per l’imposta locale sui redditi, diversi da  
quelli indicati nel primo comma dell’articolo 2771, iscritti nei  
ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio  
di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno  
precedente” sono sostituite dalle seguenti: “per le imposte e le  
sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito  
delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche,  
imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività



produttive ed imposta locale sui redditi”. La disposizione si osserva

anche per i crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore del

presente decreto.

38.L’articolo 2771 del codice civile e’ abrogato.

39. Nel terzo comma dell’articolo 2776 del codice civile, dopo le parole: “I crediti dello Stato indicati” sono inserite le seguenti:

“dal primo e”. La disposizione si osserva anche per i crediti sorti

anteriamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell’esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all’articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l’impugnazione prevista dall’articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all’articolo 99 dello stesso decreto.

41. All’articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:

a)al primo periodo, le parole: “e’ aggiunto il seguente” sono sostituite dalle seguenti: “sono aggiunti i seguenti”;

b)dopo il comma 1- bis) e’ aggiunto il seguente: “1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che



emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.”.

42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli:
- a) le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione veicoli ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) l’azienda di noleggio è tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento;
  - c) La fattura, emessa ai sensi dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, deve essere

consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l’autovettura sia

riportata direttamente ad un punto noleggio dell’azienda che sia in

grado di emettere il documento.

43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato da ultimo dall’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,



- convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e differito alla data del 30 giugno 2012.
45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.
47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre



2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attivita' ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attivita' ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, al primo comma, lettera b), le parole:

“esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli”  
sono

sostituite dalle seguenti: “nonche', per gli atti degli  
organi

giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli  
atti”.

49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986,  
n.

131, le parole: “esclusi quelli degli organi giurisdizionali”  
sono

soppresse.

50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa  
l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima  
difesa devono essere indicati, le generalita' complete della  
parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il  
difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche  
dei rappresentanti in giudizio.

((50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  
78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  
122,



dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

“2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui

ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo

corrispondente alla parte fissa della retribuzione”.

50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto.

50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del

direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,

restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad

applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31

marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

maggio 2011, n. 75)).



## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

(continuazione)

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 24

#### Norme in materia di gioco

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta

unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,

ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai

versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei

giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del

Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del



decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario puo' fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998.
4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.
5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro  
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma  
2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la  
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a  
seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario.  
In  
questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste



dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.

504, e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta unica. Fermo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.

2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini

di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma,

l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla

riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle

garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di

concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta,

sanzioni ed interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle

garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva



dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui  
al

titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29  
settembre

1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo  
l'obbligo, in

capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste  
nella

relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto  
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme  
dovute

a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal  
predetto

articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non  
sono

dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei  
monopoli di

Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal  
soggetto

passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta  
unica,

sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.



8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.
9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito



agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina

induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della

provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di

accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio

applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima

prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del

decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con vincita in denaro può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,



convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati

dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in

materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non

ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli

imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.

14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza, per le attività di competenza degli uffici periferici, la competenza e' dell'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui

e' stata commessa la violazione o e' stato compiuto l'atto



illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicarsi

sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza

per determinate attività è attribuita agli uffici centrali.

15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalla legge in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono la qualità di agenti di polizia tributaria.

16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della

presente legge, è aumentato del cento per cento.

18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n.

269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del



2003, le parole: “dal 120 al 240 per cento dell’ammontare del

prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.” sono

sostituite dalle seguenti: “dal 240 al 480 per cento dell’ammontare

del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.”.

19. I periodi secondo, terzo e quarto dell’articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.
20. E’ vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma e’ punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione



dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma e' disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.

22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore e' altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione e' sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in



cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del

punto di offerta del gioco sia una società', associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste dal presente

comma e dal comma 21 si applicano alla società', associazione o

all'ente e il rappresentante legale della società', associazione o

ente collettivo e' obbligato in solido al pagamento delle sanzioni

amministrative pecuniarie.

23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.

24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per le società' di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al



capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.".

25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica ne' ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalita' organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti, costituiti in forma di societa' di capitali o di



società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace e' disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, e' disposta la revoca della concessione. La revoca e' comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma e' richiesta in sede di rinnovo.

27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge.
28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. E' altresì preclusa la titolarità o la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a



società o imprese nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente comma è dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.
31. Con uno o più provvedimenti interdirezionali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento



del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.

32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicita' dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, e' destinato al

finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata

all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto

importo e' versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai

fini dell'erogazione per il finanziamento della carta acquisti. E'



corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari devono

destinare annualmente alla pubblicità dei prodotti.

33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalita' di versamento dell'imposta, nonche' l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni.

34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a

distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono

altresi' determinati l'importo massimo della quota di partecipazione

al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita

la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal

concessionario per l'esercizio del gioco e' stabilita in misura pari

al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari,

con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -



Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono  
((aggiudicate)),  
tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011,  
concessioni  
novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui  
al  
primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa  
effettuazione  
di una o piu' procedure aperte a soggetti titolari di  
concessione per  
l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu'  
giochi  
di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009,  
n. 88,  
nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di  
cui  
al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n.  
88. I  
punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento,  
ai  
soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti  
economicamente  
piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed  
operano a  
seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista  
dall'articolo  
88 del regio decreto 18 giugno 1931, ((n. 773)).

35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma  
1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,



convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo: a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti già concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla installazione di videoterminali già acquisite, senza soluzioni di continuità. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di incrementare il numero di VLT già autorizzato nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti periodi, a partire dal 1° gennaio 2014; b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, fino al termine delle



concessioni di cui alla lettera a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette autorizzazioni acquisite.

36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato

al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni

singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per

il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla

osta. Nel caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e' di soggetto

diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di

rivalsa nei suoi confronti.

37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra

giochi su base ippica e sportiva gia' determinato dall'articolo 38,

commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della piu'

intensa capillarita' della rete distributiva di tali giochi senza



forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o più procedure selettive

aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e

raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso

punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi

come attività principale o accessoria la commercializzazione di

prodotti di gioco pubblici.

38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei

principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:

a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in

rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non

superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base

d'asta non può essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di

vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei

prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore della

presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di



affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4,

lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le

concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta

di giochi pubblici, a soggetti già titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in

rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva,

l'importo da corrispondere è ridotto del 7 per cento per ogni anno

intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto

indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione

accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni



precedentemente detenute dai medesimi soggetti;

b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di

vendita aventi quale attività principale la commercializzazione dei

prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente più elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore

ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori

italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla

data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in

possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti

che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di

giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30

dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38,

comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,



convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

39. Il Ministero dell'economia e delle finanze -  
Amministrazione

autonoma ((dei monopoli)) di Stato stabilisce con  
propri

provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto  
aventi

ad oggetto, in particolare:

a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle  
relative combinazioni;

b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e  
complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge  
30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla  
legge 2

dicembre 2005, n. 248;

c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche  
prevedendo

modalita' di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di  
ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.

40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale  
il



Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma

((dei monopoli)) di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le

seguenti innovazioni:

a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2

euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi,

e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad

imposta;

b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile

2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo

un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari

al 23 per cento della raccolta;

c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12,



del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato “si vince tutto

superenalotto”.

41. Il comma 533-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, e’ sostituito dal seguente:

“533-bis. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti gia’ titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, e’ disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui

all’articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche’

dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro

150. Gli iscritti nell’elenco rinnovano annualmente tale versamento.

Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle



finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti

gli ulteriori requisiti, nonché tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla

tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo

stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del

predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione,

entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i

versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.”.

42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalità per

l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di



monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del  
patentino,

secondo i seguenti principi:

a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita,  
anche attraverso l'individuazione di criteri volti a  
disciplinare

l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel  
rispetto

della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire  
all'utenza

una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con

l'interesse pubblico primario della tutela della salute  
consistente

nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco  
al

pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;

b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di  
determinati requisiti di distanza e produttività minima;

c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei  
parametri

di produttività minima rapportato alle variazioni annuali del  
prezzo

medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno  
2001;



d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima;

e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già

esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù di

parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul

territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;

f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle

rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e

l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo.



## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 25

Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) al terzo periodo dopo la parola: “entro” sono inserite le seguenti: “e non oltre”;

2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: “Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle

suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza

ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti

avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni

ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.



In caso di indisponibilita' delle frequenze della banda 790 - 862

MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva

liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente

comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali

sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero

dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti

che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle

frequenze stesse.”;

b) al comma 9:

1) al primo periodo, dopo le parole: “per l'attribuzione” sono inserite le seguenti: “, entro il 31 dicembre 2011, in favore degli

operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi

in ambito locale,”;



2) al medesimo periodo, le parole: “finalizzate a promuovere un uso piu’ efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale.” sono

sostituite dalle seguenti: “finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di

cui al comma 8”;

3) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al

primo periodo che residuino successivamente all’erogazione delle

misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo

possono essere utilizzate, per le stesse finalita’, per l’erogazione

di indennizzi eventualmente dovuti.”;

c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“Una

quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori



entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono

riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico

per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle

predette maggiori entrate puo' essere anche utilizzata per le

finalita' di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di

240 milioni di euro ivi previsto.”;

d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: “13-bis. I giudizi

riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara

e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure

di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,



rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e

sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In

ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione

e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da

8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e

l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo

per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di una

provvisionale.

13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine

di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita' gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte,



nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi

accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra

programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la

possibilita' di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto

capitale per disaccantonare spese correnti.”.

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,

l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: “L'Autorita' per le

garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni

economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno

l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi

assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei



soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1°

gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie

di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario

rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non

risultino destinatari di diritti d'uso. “

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 26

#### Contrattazione aziendale

1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente



piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento

rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale,

compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl,

Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito

dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal

lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del

sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei

limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.



## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 27

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità'

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento. ((Il regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età')).

2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica,



professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto

forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui

l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica

obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi,

realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento

del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del

regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono,



fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se

prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di

tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,

n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti

dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni



di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate

al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione

del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un

triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da

presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo

minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per

ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta

applicazione della scelta operata.

6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle

entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei

commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1



della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo

periodo le parole: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del

periodo precedente,” sono soppresse.

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 28

#### Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e’ altresì’ destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell’ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all’erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non piu’ di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare



entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, e' determinata l'entita' sia dei

contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui

allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per

un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente

fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei

litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella

prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 7 agosto 2003.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti

dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle



attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei

criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle

normative regionali di settore.

4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto

all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai

sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31

ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore,

provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone

comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico.

Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di



distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui

al comma 2.

5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete

distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono

essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento

senza servizio con pagamento anticipato.

6. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in

vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i

termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da

determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un

minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di

ritardo nell'adeguamento.



7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con

pagamento anticipato, durante le ore in cui e' contestualmente

assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a

condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza

del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti,

fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree

autostradali in concessione:

a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25

agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di



cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della

superficie dell'impianto;

c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.

9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti

parole: «con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati

1500».

10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio

tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri



soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle

aree autostradali in concessione.

11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la

propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.

12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11

febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al

solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere

introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento

degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali

differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente

tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità

di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.



13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere

adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello

sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 29

Liberalizzazione del collocamento ((, dei servizi e delle attività'

economiche))

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività' di intermediazione:

a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali



e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente

accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi

successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente

accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi

successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;

d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per

il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro,



l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza,

la tutela della disabilità';

f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici

sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere

l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità'

giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di

attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto

dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui

all'articolo 5, comma 1.

3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici



regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione  
allo

svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di  
cui

ai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione  
alla

borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale  
clic

lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro  
e

delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al

monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon  
funzionamento del

mercato del lavoro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  
della  
presente disposizione il Ministero del lavoro e delle  
politiche  
sociali definisce con proprio decreto le modalita' di  
interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale  
clic  
lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del  
lavoro,  
nonche' le modalita' della loro iscrizione in una apposita  
sezione  
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato  
conferimento dei



dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonche' ((la cancellazione)) dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

((1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera' alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attivita' economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cio' che non sara' espressamente regolamentato sara' libero.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di



garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme  
deliberazione  
del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per la  
dismissione  
di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici  
non  
territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione,  
sono  
immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita' di  
alienazione  
sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro  
dell'economia e  
delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di  
non  
discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il  
30  
giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano)).

2. E' istituita presso il Ministero della giustizia una Alta  
Commissione per formulare proposte in materia di  
liberalizzazione dei  
servizi ((e delle attivita' economiche)). Ai componenti  
della  
Commissione non spettano compensi o indennita'. Alle  
spese di

funzionamento della medesima si provvede a valere sulle  
risorse

disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero  
della

giustizia

3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 e' composta da  
esperti



nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,

dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.

Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione

europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.

4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta

giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 30

Finanziamento della banda larga

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini «ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s» (e almeno per il 50% «al di sopra di 100 Mb/s»), il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico - privato, sono individuati gli



interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico generale in conformita' all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il progetto strategico e' finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare

il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorita' per

le garanzie nelle comunicazioni e' competente alla definizione del

sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari

alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali

investiti.

3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili



di competenza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,

vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle

disposizioni dei commi precedenti.

4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1

possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli

interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per

assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico

di cui al comma 1 sara' prioritariamente finanziato nell'ambito delle

procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle

risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 31

Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese

1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione «Europe 2020» sono emanate le seguenti disposizioni.

2. Sono definiti «Fondi per il Venture Capital» (FVC) i fondi

comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei

capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).

3. Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:

- a) non essere quotate;
- b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro



dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo

che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;

c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche;

d) essere soggette all'imposta sul reddito delle società o analogo imposta prevista dalla legislazione locale senza la

possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;

e) essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi;

f) avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50

milioni di euro.

4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera

g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.



5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura

non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le

condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato

rispetto delle suddette condizioni.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea

secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 32

Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle

infrastrutture



1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del ((Ministro delle infrastrutture)) e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31

dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel

Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21

dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore

del presente decreto , non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n.

296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il

presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante



decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  
del

decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con  
modificazioni,

dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

3. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per  
la

realizzazione delle opere ricomprese nel Programma  
delle

infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001,  
n.

443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31  
dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei  
contributi

pluriennali con il decreto interministeriale previsto  
dall'articolo

1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata  
in

vigore del ((presente decreto)) non abbiano assunto  
obbligazioni

giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara  
per

l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso  
di



loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il

pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione

delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche

di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di

entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato

il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512,

della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari,

autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di

impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale

previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006,



alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano

assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito

la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero,

in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno

chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti

revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati

e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al

Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti.



7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,

su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce,

fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal

detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di

cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle

infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.

443.

8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011

e' autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.

9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada



ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 e'

autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.

10. Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,

iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi

disponibili per pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio

nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere

versate al bilancio dello Stato.

11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo,

per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del

fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre



2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

2008, n. 189.

12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008,

n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008,

n. 201, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condizione

prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel

caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli

iscritti delle associazioni o fondazioni.".

13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita

sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti

sociali.



14. Per le finalità di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici nonché propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l'efficacia della spesa; alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale è disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.



16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, e' assegnata compatibilmente con

gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa

per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attivita' culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE,

su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con

il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e

le attivita' culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo

stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per l'anno 2011 non

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli

stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60,



comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' definito

esclusivamente nei termini di cui al presente comma.

17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione

del Sito di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive

modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008,

le distanze di cui all'articolo 41-septies della legge 17 agosto

1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonche'

all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere

ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.

18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO

Milano 2015, nonche' di garantire l'adempimento delle obbligazioni



internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei

confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle

opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e

successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui

all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 33

Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze e' costituita una societa' di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da societa' interamente



partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidita' necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalita' di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni,

province, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo

31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti

pubblici ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti

enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte



dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti

con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28

maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di

progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera

dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di

selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure

di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione

di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni

individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,

del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista

dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo può

essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui

al presente comma. È abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo

28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1



del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.

3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, e' compatibile con

le vigenti disposizioni in materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti

legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e

successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del

1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle

condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei

fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile

1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla

sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e



prestiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del

decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui al

comma 1.

4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai

fondi di cui al comma 2 puo' essere conseguita mediante il

procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla

legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine

perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene

promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima

procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica



degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al comma 2 e'

sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di

valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione

dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza

delle quote del fondo.

5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni

culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonché l'articolo 5, comma 5, del

decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. In caso di



conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti

negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista

dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante

rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui

all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione

regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di

180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione

del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla

regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.”

7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni ((di cui ai)) commi 10 e 11



dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli

articoli 1, 3 e 4 del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello Stato s.p.a. è sciolta ed è

posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 34

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.

327

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.

327, dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:



«42-bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico). - 1. Valutati gli interessi in conflitto,

l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse

pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità,

può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo

patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un

indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale,

quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per

cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche

quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica

utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di



acquisizione puo' essere adottato anche durante la pendenza di un

giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del

presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato

lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente gia' erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse

legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e' determinato in

misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi

di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3,

4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e' computato

a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la



prova di una diversa entita' del danno, l'interesse del cinque per

cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle

circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area

e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, e' specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali

ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione,

valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed

evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;

nell'atto e' liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e'

disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto e'

notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di

proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme



dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai

sensi dell'articolo 20, comma 14; e' soggetto a trascrizione presso

la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione

precedente ed e' trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi

dell'articolo 14, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si

tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalita' di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento e' di competenza dell'autorita' che ha occupato il

terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per cento del valore

venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in



quanto compatibili, anche quando e' imposta una servitu' e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorita' amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorita' che emana il provvedimento di acquisizione di cui al

presente articolo ne' da' comunicazione, entro trenta giorni, alla

Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì

applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche

se vi e' gia' stato un provvedimento di acquisizione successivamente

ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la

valutazione di attualita' e prevalenza dell'interesse pubblico a

disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme gia' erogate al



proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da

quelle dovute ai sensi del presente articolo.».

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 35

Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e

interventi di riduzione del costo dell'energia

1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, e' disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.

2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che

non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle

imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini



dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale  
compensazione  
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  
comma  
5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  
successive  
modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata  
ai  
parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato  
dalla  
Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo  
europeo  
per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di  
22  
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13  
milioni di  
euro con le specifiche assegnazioni finanziarie  
dell'((Asse  
prioritario 1)) - misure per l'adeguamento della flotta da  
pesca  
comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio,  
del 27  
luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle  
disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della  
legge  
16 aprile 1987, n. 183.



3. Le modalita' di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entita' del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali

periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche,

le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di

localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica,

sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale

per la pesca e l'acquacoltura.

4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare

la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di

ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo

87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.



259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “un provvedimento di diniego” sono

inserite le seguenti: “o un parere negativo da parte dell'organismo

competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36”.

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: “d-bis), in via



sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della

mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato

nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche

o città d'arte;".

7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6

entro la data del 1° gennaio 2012.

8. All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo

le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le seguenti: ", nonché che condizionino o limitino la suddetta

riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo

dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo

specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili".

9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,



convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come

modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso

alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 36

Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e' esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti



compiti e attività ferme restando le competenze e le procedure

previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di

programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria

nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:

a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade

statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero

in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti

effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente

alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società

della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;

b) quale amministrazione concedente:

1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;



2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle

opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio e' dato in concessione;

3) ((in alternativa a quanto previsto al numero 1),) affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla

lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e

gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con

decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze;

4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del

Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni

Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture



autostradali, assentite o da assentire in concessione, di  
rilevanza

regionale;

c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete  
stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale  
a

dichiarazione di pubblica utilità' ed urgenza ai fini  
dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione  
per

pubblica utilità';

d) proposta di programmazione del progressivo  
miglioramento ed

adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali  
e

della relativa segnaletica;

e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie  
per le concessioni autostradali;

f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela  
del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché'  
la

tutela del traffico e della segnaletica; adozione i  
provvedimenti

ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade



ed autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite

delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:

a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai

sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le

entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione

ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della

rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa



segnaletica;

c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al

servizio delle strade e delle autostrade statali;

d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e ((all'articolo 23)) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad

Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere

alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti

convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari

di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,

quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto,

con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.



5. Relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006, già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e



continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché

l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto

trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto

è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile

con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo

conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla

individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e

alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle

amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura



corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso

decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le

qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato

all'Agenzia.

6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione

che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1

sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni

conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al

Ministero dell'economia e delle finanze, o a societa' dallo stesso

controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in



società regionali, nonché in Stretto di Messina s.p.a..

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas

s.p.a., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice

civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta

società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le

attività occorrenti per la individuazione delle risorse umane,

finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il

consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di

entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data



di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle  
delle  
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra  
gli  
estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma,  
del  
codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei  
componenti  
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

9. L'amministratore unico provvede altresì alla  
riorganizzazione  
delle residue risorse di Anas s.p.a. nonché alla predisposizione  
del  
nuovo statuto della società che, entro il 1° gennaio 2012,  
e'  
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle  
finanze, di  
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  
Entro  
30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello  
statuto,  
viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione  
del



consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede

i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del

Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti sulla società', al fine di assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.

10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

e' abrogato.

((10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:

“12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a

euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato”)).

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE



## Art. 37

Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere

definizione delle controversie

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti

organi di autogoverno, l'ordine di priorit  nella trattazione dei

procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed

omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con

riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della

natura e del valore della stessa.



2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila

il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto

conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono

specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai

sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160,

i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli

dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore

della magistratura.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi

1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei



procedimenti civili, amministrativi e tributari  
concretamente

raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza  
della

determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio,  
i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite  
convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con  
le

facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di  
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16  
del

decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e  
successive

modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati  
per

consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e  
previo

parere favorevole del Consiglio giudiziario per la  
magistratura

ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia  
amministrativa

per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza  
della



giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso  
i

medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato  
di

ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali  
o

della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale  
negli

uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne  
fanno

richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività', anche  
con

compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo  
unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  
civili

dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  
10

gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività' previste  
dal

presente comma sostituisce ogni altra attività' del corso  
del

dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le



professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame

di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato

designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione

sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene

trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal

presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità,

di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della

pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo

pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle

convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti



modificazioni:

a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";

b) all'articolo 9:

1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole: "processo amministrativo"

sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";

2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore ((a tre volte l'importo)) previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo

unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13,

comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla



Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di

cui all'articolo 13, comma 1.";

c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;

d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui

al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile»;

e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;

f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro,

nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza

obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per

i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura



civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della

legge 1° dicembre 1970, n. 898,»;

g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro

1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV,

titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i

processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre

1970, n. 898,»;

h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;

i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;

l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;

m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;

n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro



1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;

o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari

a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e'

ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore

inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i

processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'

pari a euro 146.»;

p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis»;

q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,

comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero



qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso

il contributo unificato e' aumentato della meta'.";

r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;

s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente:  
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e'

dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del

pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie

concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c)

per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate



materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale

e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.”;

t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, è aggiunto il seguente:

“6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il

contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;



b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:  
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,

deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle

conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a

debito.";

v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:

1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa la seguente "e";



2) dopo le parole: “processo amministrativo” sono inserite le seguenti. “e nel processo tributario”;

z) all’articolo 131, comma 2:

((1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

“a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario”));

2) alla lettera b), le parole: “e tributario” sono soppresse;

aa) all’articolo 158, comma 1:

((1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

“a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario”));

2) alla lettera b), le parole: “e tributario” sono soppresse;

bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e’ sostituita dalla seguente:”Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario”;

cc) l’articolo 260 e’ abrogato.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie

instaurate, nonche’ ai ricorsi notificati ai sensi del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto.



8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n.

319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: “, fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,

il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato.

10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia

di giustizia civile, amministrative e tributaria.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di



concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e' stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota e' destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonche' degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalita' previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo



9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, puo' essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono, altresì, definiti i criteri e le modalità di attribuzione degli incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse,



al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni

di personale, viene destinata, con le medesime modalita', in quote

uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al

funzionamento degli uffici giudiziari.

12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi

di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria

comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli

uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre,

risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in

numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno

precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della



quota variabile del compenso di cui al comma 11 e'  
altresi'

subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare,  
al

deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso  
entro

novanta giorni dalla data di tale pronuncia . Per l'anno 2011  
la

percentuale indicata al primo periodo del presente comma e'  
ridotta

al cinque per cento.

13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore  
della magistratura, e gli organi di autogoverno della  
magistratura

amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di  
cui

al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto  
gli

obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12,  
secondo

le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto  
delle

dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.



14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante

dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel

fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter

dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica

n. 115 del 2002 e' abrogato.

15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le

procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure

concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura gia'

bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono

essere completate.

16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo



stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio

delle spese relative al semestre precedente.

17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi

scostamenti rispetto alle risorse stanziare annualmente dalla legge

di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della

giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura

tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di

riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per

cento.

18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti



modificazioni:

1) al secondo comma le parole: “, per una sola volta, in uno o piu’ giornali designati dal giudice e” sono soppresse;

2) al quarto comma le parole: “, salva la pubblicazione nei giornali, che e’ fatta unicamente mediante indicazione degli estremi

della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della

giustizia” sono soppresse.

b) all’articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile,

le parole: “ e in due giornali indicati nella sentenza stessa” sono

sostituite dalle seguenti: “ e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia”.

19. Una quota dei risparmi ottenuti dall’applicazione del comma 18,

accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto

del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati



all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo

per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio

della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarità

della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed

economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e

buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori

dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei

Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e

da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei

conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o

tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline



similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal  
Ministro

dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della  
legge

31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la  
spesa

di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.

21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei  
posti  
di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n.  
133,  
alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con  
il  
decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della  
sede  
provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5  
aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura  
con  
provvedimento motivato puo' attribuire esclusivamente ai  
predetti  
magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti  
monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del  
medesimo  
decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati  
le  
disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del  
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito,  
con  
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.



## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 38

Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

1. Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:

a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31

dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta

sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si

estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a

favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal



giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica

l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile.”

b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente:

“Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).

Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di pensione di

inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il

riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice

competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile.,

((presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore)),  
istanza

di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni

sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a



norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto

compatibile nonche' secondo le previsioni inerenti all'accertamento

peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al

primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a

pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la

prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico

preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e'

concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la

presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di



completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non

superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono

dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono

contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'((articolo 196,)) con decreto pronunciato fuori udienza

entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma

precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le

risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico

dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne'

modificabile, e' notificato agli enti competenti, che provvedono,



subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve

depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di

dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena

di inammissibilità, i motivi della contestazione. »;

2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, e' aggiunto,

in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a

pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione

del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone

l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »;



c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";



d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle

azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni

riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento

parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";

2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:

"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale

dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della

legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a



seguito di riliquidazioni.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma

1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al

valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

((5. A decorrere)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'

soppressa la voce n. 2529.

((6.)) Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo

12 e' inserito il seguente:



“12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1.  
Con  
riferimento alle giornate di occupazione successive al 31  
dicembre  
2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate  
all’Istituto  
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo  
6,  
commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375,  
per  
gli operai agricoli a tempo determinato, per i  
partecipanti  
familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali  
di  
cui all’articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati  
mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel  
proprio  
sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo  
secondo  
specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso. “.  
((7.)) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  
decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di  
cui



all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608.

In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative

intervenuiti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco

nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori

interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche

previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.

1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli

eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico

dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

((8.)) All'articolo 10, comma 6 - bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2



dicembre 2005, n. 248, le parole da: “formulata” a: “competente  
“sono

sostituite dalle seguenti: “del consulente nominato dal giudice,  
il

quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l’inizio  
delle

operazioni peritali, anche in via telematica, apposta  
comunicazione

al direttore della sede provinciale dell’INPS competente o a  
suo

delegato. Alla relazione peritale e’ allegato, a pena di nullita’, il

riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L’eccezione  
di

nullita’ e’ rilevabile anche d’ufficio dal giudice. Il medico  
legale

dell’ente e’ autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in

deroga al comma primo dell’articolo 201 del codice di  
procedura

civile”.

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE



## Art. 39

### Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:

a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;

b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ((in servizio o a riposo)) ovvero tra gli avvocati dello Stato a riposo;

c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.

2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari"



e contabili”;

b) all’articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: “amministrativi o militari” sono sostituite dalle seguenti: “amministrativi, militari

e contabili”;

c) all’articolo 8, comma 1:

1) la lettera f) e’ soppressa;

2) la lettera i) e’ sostituita dalla seguente: “i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra

prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le

scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività

di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e

anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti

singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione

dei tributi o di altri enti impositori;”;

3) la lettera m) e’ soppressa;

4) dopo la lettera m) e’ aggiunta la seguente: “m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il



personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.”;

5) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: “1-bis Non possono

essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i

conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro ((che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,)) le attivita' individuate nella

lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta

regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non

possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie

regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o

gli affini in primo grado di coloro ((che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,)) le



attività individuate nella lettera i) ((del comma 1)) nella regione

dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni

con essa confinanti. ((All'accertamento della sussistenza delle cause

di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il

Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria)). “;

6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: “i coniugi,” sono aggiunte le seguenti: “i conviventi,”;

d) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

“2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.”;

e) all'articolo 15, comma 1:

1) le parole: “e sull'andamento dei servizi di segreteria” sono soppresse;

2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: “Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione



della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di

competenza, la qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.”;

3) nel terzo periodo, dopo le parole: “sull'attivit ” e' aggiunta la seguente: “giurisdizionale”;

f) all'articolo 17, il comma 2-bis) e' sostituito dal seguente: “2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente

tra i componenti eletti dal Parlamento.”;

g) all'articolo 24:

1) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: “m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;”;

2) al comma 2, dopo la parola: “funzionamento” sono inserite le

seguenti: “dell'attivit  giurisdizionale” e dopo la parola:

“ispezioni” sono inserite le seguenti: “nei confronti del personale

giudicante”.

3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilit  di cui



al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano  
la

cessazione delle cause di incompatibilita' entro il 31 dicembre  
2011

al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche'  
alla

Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle  
finanze

del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di  
mancata

rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilita',  
i

giudici decadono. Scaduto il termine di cui al primo periodo,  
il

Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede  
all'esame

di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati

nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  
31

dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine  
di

accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia  
di

incompatibilita'.



4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. ((Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate)). I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni.



5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie

entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si

intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi

dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli

di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le

funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione,

hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di

cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero

dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze



armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il proprio

consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco

deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del

Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente,

delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati dall'interessato diretta ad accertare l'idoneita' dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che

risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie.

Il personale distaccato conserva il trattamento economico in

godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi

carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in

base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la



pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il  
Ministro

della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini  
dell'invarianza

della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo,  
vengono

individuati le voci del trattamento economico accessorio  
spettanti

per l'amministrazione di destinazione, che non risultino  
cumulabili

con quelle in godimento

8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice  
dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia  
tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo  
processo sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  
n.

546, e successive modificazioni:

1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente"  
sono

sostituite dalle seguenti: "comma 2";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le  
comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della  
posta



elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere

effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.”;

b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le

regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi

previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni, nonche' individuate le Commissioni tributarie nelle

quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla

lettera a);

c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla



lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate

nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data

di entrata in vigore del presente decreto;

d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro

dell'economia e delle finanze, ((sentiti il DIgitPA)) e il Garante

per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni

per il piu' generale adeguamento del processo tributario alle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei

principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni.

9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.



546, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad

atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso

e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le

disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di

cui all'articolo 48.

2. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita'

del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato

e grado del giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono



attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che

curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto

compatibili.

7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo

volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale

proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione

avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse,

al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di

economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni

dell'articolo 48, in quanto compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato



l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa  
la

mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini  
di

cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se  
l'Agenzia

delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i  
predetti

termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso  
di

accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono  
dalla

notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente  
e'

condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio,  
una

somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo  
di

rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal  
presente

articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di  
soccombenza

reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare  
parzialmente o



per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte

soccombente a disattendere la proposta di mediazione.”.

10. Ai rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione o

accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all’articolo

29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento

agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla

proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le

liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e’ parte

l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011



dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni

grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere

definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo

del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi

dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine,

si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro

il 30 novembre 2011 in unica soluzione;

b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo 2012;

c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse

sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per



cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi  
i

termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni  
tributarie,

ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di  
cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti  
pendenti

per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali  
liti

sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli  
uffici

attestante la regolarità della domanda di definizione ed il  
pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata  
entro il

30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere  
comunicato e

notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) restano comunque dovute per intero le somme relative  
al

recupero di aiuti di Stato illegittimi;

f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia  
delle



entrate sono stabilite le modalita' di versamento, di presentazione

della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa

del presente comma.

13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicita', entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per il

trasferimento, anche graduale, delle attivita' di accertamento,

liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali

e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonche' dalle societa' per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e



organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali.  
Con

il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno  
essere

autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità  
di

cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 40

#### Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica  
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge  
29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 27

dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835 milioni di euro  
per

l'anno 2011 e di ((2.850 milioni di euro per l'anno 2012)).  
Le



risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono

destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno

medesimo.

((1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in

vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo

periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi

con le modalita' ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo

del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento

dei saldi di finanza pubblica.

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del

20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia

suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o piu'



decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai

sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma

con riferimento ai singoli regimi interessati.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica

qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti

legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il

riordino della spesa in materia sociale, nonche' la eliminazione o

riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si

sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare

effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a

4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2014)).

2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti



dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6,  
dall'((articolo  
21, commi 1, 3 e 6)), dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e  
45,  
articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo  
31,  
((articolo 37, comma 20)), articolo 38, comma 1, lettera a), e  
dal  
comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a  
((1.817,463  
milioni di euro per l'anno 2011)), a ((4.427,863 milioni di euro  
per  
l'anno 2012)), a 1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013,  
a  
1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni  
di  
euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno  
2016, a  
542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si  
provvede  
rispettivamente:  
a) quanto a ((1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011)), a  
((1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012)), a 435,763  
milioni di



euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a

642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle

maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;

b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni

di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle

minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13,

commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21,

comma 7;

c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante

corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini



del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma  
«Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  
stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per  
l'anno

2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di  
euro

per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo  
Ministero, e,

quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni  
di

euro per ciascuno degli anni dal 2013 al ((2016)),  
l'accantonamento

relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante  
corrispondente

versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una  
quota

delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi  
e

compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la  
contabilita'

speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ».



3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

### Art. 41

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.